

COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Servizio Tecnico

Prot. n.

Data

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI

IMPORTO BASE DI GARA: EURO 35.000,00
CIG **669384714B**

Il Comune di Patrica, via Plebiscito n. 01 codice fiscale 00283070605 telefono 0775/807830 fax 0775/222022 indirizzo e-mail ut.patrica@comune.patrica.fr.it - tecnico@pec.comune.patrica.fr.it, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 175 in data 05/05/2016, intende appaltare il servizio di esternalizzazione servizi cimiteriali da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. La gara avrà inizio il giorno 21/06/2016 alle ore 10.00 presso la Residenza Comunale all'Ufficio tecnico in Via Plebiscito n. 1, con seduta aperta al pubblico.

1. Procedura di gara:

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione sarà disposta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 mediante:
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
È prevista l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

2. Luogo e descrizione dell'appalto.

Luogo: Comune di PATRICA

Descrizione: l'appalto ha per oggetto: "esternalizzazione servizi cimiteriali "

3. Importo complessivo dei lavori.

L'importo complessivo dei lavori (compresi gli oneri per la sicurezza):

(per gli appalti con corrispettivo a corpo)
Euro 35.000,00 (TRENTACINQUEMILA)

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 1.000,00 (MILLEEURO)

4. Categorie delle lavorazioni.

Servizi cimiteriali

5. Termine di esecuzione.

Il servizio avrà la validità di 1 anno, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. Termine di presentazione delle offerte.

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente, Via Plebiscito 1 – 03010 PATRICA, entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno 20/06/2016, pena l'esclusione**

dalla gara. Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione del Protocollo del Comune di PATRICA.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Patrica, in tempo utile. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al di fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva di offerta precedente.

7. Requisiti di partecipazione.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all'articolo 3 comma 1 lettera "p" e meglio precisati nell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, oltre alle cooperative di tipo B;

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti (articolo 80, del D.Lgs. 50/2016):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#), per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'[articolo 105, comma 6](#) qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 110](#);
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#). L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero **[non]** autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli [articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159](#), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questo Comune; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- j) che non sono in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (*norme per il diritto al lavoro dei disabili*);
- k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l) nei cui confronti è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non possono partecipare i concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. L'amministrazione provvederà ad escludere altresì dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

8. Modalità di partecipazione alla gara e documentazione da produrre.

L'offerta, corredata dai documenti di cui appresso, dovrà essere chiusa in doppia busta. **La busta esterna**, debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, dovrà portare la seguente indicazione: Al Comune di PATRICA – "Procedura aperta per l'esternalizzazione dei servizi cimiteriali ", oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'impresa partecipante. I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o comunque modificati.

Tale busta esterna dovrà contenere:

1. **Una seconda busta (busta interna)** recante **l'offerta economica**, la quale busta porterà la seguente intestazione: Al Comune di Patrica - Offerta economica per procedura aperta per esternalizzazione dei servizi cimiteriali ", oltre al nominativo ed all'indirizzo dell'Impresa partecipante. L'offerta, redatta in lingua italiana, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore con firma leggibile e per esteso. Nel caso in cui l'offerta sia firmata da un procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa alla stazione appaltante anche la relativa procura. Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario. La percentuale di ribasso avverrà sul prezzo posto a base di gara, pari a Euro 34.000,00. L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti o dichiarazioni.

2. **Una dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore (in questo caso va trasmessa la relativa procura), con la quale il concorrente dichiara:

- a) di aver esaminato gli elaborati;
- b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- c) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- d) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- e) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto, di cui dichiara di aver preso visione;
- f) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- h) di accettare l'obbligo per il presente appalto, in caso di aggiudicazione, di inviare contestualmente all'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché periodicamente copia dei versamenti effettuati ai sensi delle leggi vigenti;
- i) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- j) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- k) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, in quanto facente parte del progetto, e di avervi adeguato le proprie offerte, di aver tenuto conto dei relativi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- l) l'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- m) il numero di partita IVA;
- n) l'iscrizione presso l'INPS con indicazione della sede e del numero di matricola;
- o) l'iscrizione presso la Cassa Edile, con indicazione della sede e del numero di iscrizione;
- p) l'iscrizione presso l'INAIL, con indicazione della sede e della posizione assicurativa;
- q) l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- r) il contratto collettivo nazionale che è tenuta ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti;
- s) che alla gara non partecipa altra impresa o società controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

3. L'offerente dovrà presentare una dichiarazione per il **subappalto**, con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 174 D.lgs 50/2016, intende subappaltare o concedere in cottimo. Quindi se il concorrente non ha indicato le lavorazioni non potrà avvalersi del subappalto per la specifica categoria. L'amministrazione provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le

prestazioni dagli stessi eseguite. L'affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

4. Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale il concorrente:

- a) indica i nominativi dei direttori tecnici attualmente in carica e delle persone attualmente delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa con le seguenti modalità: in caso di impresa individuale, il titolare; in caso di s.n.c., il nominativo di tutti i soci; in caso di s.a.s., il nominativo di tutti i soci accomandatari; in caso di società di capitali, il nominativo di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza;
 - b) dichiara di non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione :
 - di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Patrica e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
 - di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248;
 - di non aver subito la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
 - c) dichiara di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'ex articolo 17, comma 1, del DPR 25 gennaio 2000, n. 34;
 - d) dichiara di possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, con l'indicazione della categoria e della classifica posseduta;
 - e) *(per le Cooperative e loro consorzi)*: l'iscrizione all'albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, istituito presso il Ministero delle attività produttive;
 - f) nel caso di impresa aderente a uno o più Consorzi dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale del o dei Consorzi ai quali l'impresa aderisce; e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;
 - se trattasi di impresa non aderente ad alcun Consorzio dovrà essere dichiarata questa condizione;
 - g) *(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti)*: dichiarazione che il concorrente, nel caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
 - h) *(nel caso di consorzi stabili)* dovrà essere riportato l'elenco dei propri consorziati.
- Le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) devono essere presentate in carta libera con firma non autenticata allegando, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione stessa.

5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nella quale si dichiarerà che non ricorrono le condizioni :

nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in

nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e) comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate o da raggrupparsi o da consorziarsi l'offerta di cui al punto 1 e le dichiarazioni seguenti devono essere espresse dal legale rappresentante della capogruppo "in nome e per conto di questa e delle mandanti" e devono essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate o consorziate o da raggrupparsi o da consorziarsi. Le dichiarazioni devono invece essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento o il consorzio.

6. Garanzia provvisoria di € 700,00 pari al 2% dell'importo dei lavori, da presentare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. La garanzia provvisoria deve essere accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva. La garanzia provvisoria è ridotta del 50% per i concorrenti che presentino la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, ovvero la stessa certificazione risulti dall'attestato SOA. Per la riduzione della garanzia per i raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi di concorrenti ad essi assimilabili tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio, a pena di esclusione, devono presentare la certificazione di cui sopra. In caso di riduzione della garanzia provvisoria, la mancata presentazione della predetta certificazione di qualità, se non risultante dall'attestato SOA, comporta l'esclusione dalla gara. Nell'ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile o di soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. In alternativa la garanzia fideiussoria deve recare specifica clausola per cui la fideiussione si intende prestata a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento, il consorzio o il GEIE.

7. In caso di intervento di procuratore del Legale rappresentante, deve essere prodotta la relativa procura.

8. Attestazione rilasciata da un dipendente di questa Amministrazione, dalla quale risulti che il legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa, ovvero altra persona incaricata mediante procura speciale notarile, accompagnato da detto dipendente che abbia personalmente effettuato un sopralluogo nella località dove debbono essere eseguiti i lavori oggetto del presente appalto e abbia preso visione degli elaborati progettuali, da effettuarsi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Patrica via Plebiscito n. 1

9. eventuale **ricevuta** rilasciata dall'A.V.C.P., del pagamento effettuato, quale contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, per la partecipazione alla presente gara, da effettuare secondo le modalità di pagamento indicate dall'Autorità stessa.

10. Raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti.

È ammessa la partecipazione di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di impresa secondo quanto previsto, purchè ciascuna impresa sia in possesso dei requisiti di qualificazione attestati dalla SOA. Per i **raggruppamenti temporanei di imprese** già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- **atto in forma pubblica o scrittura privata autenticata** da un notaio con cui viene conferito mandato all'impresa capogruppo; -**procura**, esclusivamente in forma di atto pubblico, conferita alla stessa impresa capogruppo. È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e indicata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali raggruppamenti temporanei o consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Tale quota dovrà essere indicata nel mandato conferito alla capogruppo. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

11. Avvalimento.

Ai sensi dell'articolo, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l'attestazione della certificazione SOA dello stesso. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre alla attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti SOA del concorrente e dei requisiti SOA dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti;
- c) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali previsti;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie; attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale) e del valore economico attribuito a ciascuna di esse;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, nè si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e del valore economico attribuito a ciascuna di esse. Il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente con i valori di cui al precedente punto d):
 - le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione;
 - i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento;
 - il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell'organico dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui alla lettera f), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

12. Espletamento della gara ed aggiudicazione.

La gara è presieduta dal dirigente/responsabile del servizio competente, il quale si avvale dell'assistenza di due funzionari dell'amministrazione e di un segretario verbalizzante.

Il dirigente/responsabile del servizio, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura del bando e delle norme di gara, procederà all'esame dell'ammissibilità delle offerte attraverso l'esame della documentazione prodotta da ogni concorrente. Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i titolari delle imprese individuali o i legali rappresentanti delle società partecipanti alla gara. Oltre ai titolari delle imprese individuali e ai legali rappresentanti delle società, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega, abbiano titolo a rappresentare l'impresa. Il dirigente/responsabile del servizio (o il presidente del seggio di gara) potrà richiedere idonea documentazione per l'identificazione del soggetto rappresentante l'impresa. In primo luogo, il dirigente/responsabile del servizio (o il presidente del seggio di gara) esaminerà la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente bando di gara. Nella stessa seduta, o nella eventuale seconda seduta, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla determinazione della soglia di anomalia. Il dirigente/responsabile del servizio (o il presidente del seggio di gara) procede ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs 50/2016, alla individuazione delle offerte anormalmente basse. La soglia di anomalia, a partire dalla quale le offerte vengono automaticamente escluse, viene determinata escludendo il 10%, arrotondato all'unità superiore, del numero delle offerte valide di maggiore e di minore ribasso; procede quindi alla individuazione di una prima media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte. Tale prima media viene poi incrementata dello scarto medio aritmetico di tutti i ribassi percentuali che superano la predetta media, tenendo conto delle sole offerte che hanno formato la prima media aritmetica. In ciascuna delle predette operazioni di eliminazione si utilizzeranno tutti i decimali senza alcun troncamento. Nell'ambito dell'operazione di eliminazione degli estremi, qualora più concorrenti presentassero ribassi percentuali identici e rientranti nel valore assoluto in quelli da tagliare in quanto alti, si procederà ad escluderli tutti. L'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque. In tale caso, l'amministrazione può valutare la congruità di tutte quelle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. Il dirigente/responsabile del servizio aggiudica in via provvisoria i lavori al migliore offerente. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del dirigente/responsabile del servizio lavori pubblici mediante il provvedimento di aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data della gara d'appalto. L'esito della gara sarà reso noto tramite affissione dei risultati all'albo pretorio e pubblicazione degli stessi sul profilo di committente Comune di Patrica

13. Adempimenti richiesti all'aggiudicatario.

Il concorrente aggiudicatario ha l'obbligo di costituire la garanzia fidejussoria definitiva prevista dall'articolo 103 del D.lgs 50/2016. La garanzia definitiva è ridotta del 50% per le imprese, o capogruppo di raggruppamento temporaneo di impresa, che presentino la certificazione di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

14. Sopralluogo e documenti di gara.

Il sopralluogo nella località dove dovranno essere eseguiti i lavori potrà essere effettuato nelle seguenti date: mercoledì e venerdì dalle ore 9.00. alle ore 13.00;

Nelle stesse date sarà possibile visionare anche tutti documenti facenti parte dell'appalto.

15. Responsabile unico del procedimento.

Responsabile unico del procedimento è geom. Luciano Nardoni

16. Procedure di ricorso.


L'organismo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione dalla gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva possono essere notificati entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione all'albo pretorio dell'ente.

17. Trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Patrica li 16/05/2016

Il Responsabile del Servizio

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be a single name.



COMUNE di PATRICA

(Provincia di Frosinone)

Ufficio Tecnico

Via Plebiscito, 1 telefono 0775/807829.30 telefax 0775/807830 e-mail
ut.patrica@comune.patrica.fr.it tecnico@pec.comune.patrica.fr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

Indice:

PARTE PRIMA

Norme Generali

- Art. 1 Oggetto dell'appalto**
- Art. 2 Aggiudicazione del servizio**
- Art. 3 Durata ed effetti dell'appalto**
- Art. 4 Importo del contratto**
- Art. 5 Tipologia dei lavori**

PARTE SECONDA

- Art. 6 Pulizia, raccolta dei rifiuti e manutenzione dei locali e delle aree pubbliche del cimitero**
- Art. 7 Operazioni ordinarie e straordinarie di necroforia e le operazioni di tanatologia**
- Art. 8 Operazioni inerenti il servizio di manutenzione della illuminazione votiva**
- Art. 9 Tenuta dei documenti e dei registri cimiteriali**
- Art. 10 Materiali e attrezzature**
- Art. 11 Estensione del servizio**
- Art. 12 Personale**
- Art. 13 Dotazione minima dei mezzi d'opera**
- Art. 14 Controlli, penalità e risoluzione dei mezzi d'opera**
- Art. 15 Recapito dell'appaltatore e reperibilità**
- Art. 16 Valore dell'appalto**
- Art. 17 Cessioni e/o sub appalto**
- Art. 18 Modalità di pagamento dei corrispettivi**
- Art. 19 Rispetto della normativa in materia**
- Art. 20 Comportamento del personale**
- Art. 21 Responsabilità dell'appaltatore**

PARTE TERZA

CONTROLLI – RESPONSABILITÀ – GARANZIE E PENALITÀ

- Art. 21 Poteri di controllo del Comune**
- Art. 22 Garanzie**
- Art. 23 Penali**
- Art. 24 Clausola risolutiva espressa**
- Art. 25 Recesso**
- Art. 26 Danni**
- Art. 27 Stipulazione e spese del contratto**
- Art. 28 Foro competente e arbitrato**
- Art. 29 Disposizioni finali**
- Art. 30 Autorizzazione al trattamento dei dati personali**
- Art. 31 Estensione codice di comportamento**

**PARTE PRIMA
NORME GENERALI**

**ART. 1
Oggetto dell'appalto**

1.L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti le operazioni riconducibili a servizi cimiteriali presso il Cimitero Comunale sito in questo comune alla Via Don Pasquale Pilotti e precisamente:

- a) Apertura e chiusura del cimitero;
- b) Pulizia, raccolta dei rifiuti e manutenzione dei locali e delle aree pubbliche del cimitero;
- c) Manutenzione del verde
- d) Operazioni ordinarie e straordinarie di necroforia e le operazioni di tanatologia (tumulazione, inumazione, traslazione, esumazione, estumulazione ed ogni altre operazione inerente l'attività in questione);
- e) Operazioni inerenti la manutenzione del servizio di illuminazione votiva;
- f) Tenuta dei documenti e dei registri cimiteriali.

2.Le operazioni di natura straordinaria su richiesta dei privati sono escluse dal presente appalto.

**ART. 2
Aggiudicazione del servizio**

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, sarà affidato con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016.

**ART.3
Durata dell'appalto**

- 1. L'appalto avrà la durata di anni UNO con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
- 3. E' vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

**ART. 4
Importo del contratto**

- 1. Il corrispettivo è determinato, sulla base dell'esito della gara d'appalto, al netto del ribasso offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta.
- 2. Il corrispettivo sarà per l'intero appalto a corpo, indipendentemente dal numero di prestazioni eseguite.
- 3. Il corrispettivo sarà erogato in 12 ratei mensili da pagarsi previo presentazione di fattura che sarà vistata dal Responsabile del Settore competente, per la regolare esecuzione dei servizi resi.
- 4. L'Iva resta a carico della stazione appaltante.

**ART.5
Apertura e chiusura del cimitero**

- 1. Le prestazioni di apertura e chiusura del cimitero consistono nel provvedere all'apertura del cimitero e alla chiusura dello stesso da parte del personale della ditta affidataria.
- 2. Il personale dovrà rispettare gli orari di accesso del pubblico che saranno stabiliti dalla stazione appaltante, assicurandosi che nessun cittadino rimanga all'interno del cimitero dopo la chiusura.
- 3. Il servizio dovrà essere garantito anche al di fuori degli orari stabiliti in caso di situazioni straordinarie ovvero su richiesta dell'Autorità giudiziaria e/o da organi inquirenti.

4. La chiusura settimanale è stabilita nella giornata del lunedì, salvo che non risulti festivo, in tal caso la chiusura sarà posticipata al primo giorno lavorativo successivo. Il Comune per soddisfare esigenze non prevedibili, si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura e chiusura del Cimitero.

ART.6

Pulizia, raccolta dei rifiuti e manutenzione dei locali e delle aree pubbliche del cimitero

1. Il personale della ditta affidataria dovrà provvedere alla pulizia, manuale o meccanica degli ingressi, dei piazzali, del viale d'ingresso, dei vialetti interni del cimitero, siano essi asfaltati, pavimentati o inghiaaiati.
2. Dovrà provvedere all'estirpamento le erbe infestanti con successivo riassetto e pulizia delle zone pubbliche interessate, con esclusione di quelle date in concessione per tombe di famiglia, cappelle di confraternite ecc. Tale operazione potrà essere eseguita anche con prodotti diserbanti biologici e autorizzati.
3. Tra le zone pubbliche oggetto di manutenzione e pulizia è ricompresa la struttura destinata ad uffici e obitorio, i bagni pubblici, l'ossario comunale con annessa cappella, la chiesa.
4. Pulizia e disinfezione della camera mortuaria e dell'obitorio dopo la sosta del feretro.
5. Pulizia settimanale dei lavandini dislocati all'interno del cimitero.
6. Manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante all'interno del cimitero ed in prossimità dei parcheggi, viali d'accesso, delle mura perimetrali e zone di pertinenza del cimitero, comprendente la tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura del terreno circostante, potatura di tutte le piante, innaffiamento delle stesse, eventuale posa di nuove essenze e sostituzione.
7. In occasione della ricorrenza dei defunti nel mese di novembre provvederà al posizionamento di vasi con fiori forniti dall'Amministrazione Comunale.
8. Svuotamento dei bidoni carrellati dislocati all'interno del cimitero per la raccolta dell'umido (fiori, piante, terriccio ecc.) e per la raccolta del rifiuto differenziato e indifferenziato negli appositi contenitori di maggiore dimensione, i quali verranno svuotati periodicamente dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani. La cadenza di tali operazioni sarà stabilita dall'apposito appalto per il servizio di raccolta rifiuti.
9. Il personale della ditta affidataria dovrà vigilare affinché, in caso di lavori eseguiti all'interno del cimitero comunale, le aree interessate restino pulite e prive di ogni tipo di rifiuto, dopo la fine dei lavori. In caso di non ottemperanza inviterà le parti interessate (concessionario della cappella o ditta esecutrice dei lavori) a provvedere alla pulizia delle aree.
10. E' fatto espresso divieto alla Ditta di cedere a qualsiasi titolo, a privati, acqua ed energia elettrica erogata nel cimitero e i cui oneri sono a carico del Comune. In caso di violazione del presente divieto il Comune provvede al recupero dei relativi costi e all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14 ed art. 23.

ART. 7

Operazioni ordinarie e straordinarie di necroforia e le operazioni di tanatologia

Le operazioni inerenti il presente articolo consistono:

- Tumulazione: l'attività consiste nell'asportazione del marmo (ove esistente), apertura del loculo, introduzione del feretro, chiusura del loculo mediante mattoni pieni (controsigillo), sigillatura degli stessi mediante intonacatura della parte esterna, riposizionamento del marmo (ove esistente). Tale operazione riguarderà loculi, tombe di famiglia, cappelle di confraternite, cappelle private ecc. Terminata l'operazione l'area dovrà essere oggetto di pulizia e disinfezione.
- Estumulazione: l'attività consiste nell'estumulazione del cadavere previa asportazione del marmo e del controsigillo in muratura, raccolta delle ossa e deposito delle stesse in apposita cassetta in metallo, trasporto e deposito della stessa in cellette presso altra cappella di confraternita o edicole private, chiusura del controsigillo in muratura, come sopra descritto, ed eventuale sigillo in marmo se presente. Terminata l'operazione l'area dovrà essere oggetto di pulizia e disinfezione.
- Ritumulazione: l'attività consiste asportazione del marmo (ove esistente), apertura del loculo, estrazione dal loculo del feretro, eventuale aggiunta di additivi chimici autorizzati dall'ASL, che agevolino la decomposizione del cadavere, reintroduzione del feretro o in alternativa trasporto in altro

loculo, chiusura del loculo con controsigillo in muratura, come sopra descritto, e apposizione del sigillo in marmo ove esistente. Tale operazione riguarderà loculi, tombe di famiglia, cappelle di confraternite, cappelle private ecc. Terminata l'operazione l'area dovrà essere oggetto di pulizia e disinfezione.

- **Traslazione:** l'attività consiste nel trasferimento del feretro o cassetta contenente resti mortali da una sepoltura ad un'altra, provvedendo all'apertura e chiusura delle sepolture secondo quanto detto nelle operazioni precedenti. Terminata l'operazione l'area dovrà essere oggetto di pulizia e disinfezione.

- **Inumazione:** l'attività consiste nell'inumare il feretro in terra comune con scavo di dimensioni ml 2,20x0,80 ml e una profondità tra ml 1,50 e ml 2,00, sbadacchiatura, interrimento del feretro, ricopertura con la terra e sistemazione della lapide funeraria.

- **Esumazione:** l'attività consiste nello scavo del terreno per l'esumazione del cadavere, raccolta delle ossa in cassetta di lamiera zincata, trasporto e collocazione all'interno della celletta e chiusura della stessa. In caso di cadavere non mineralizzato si procederà alla realizzazione di altro scavo, deposito del cadavere eventualmente trattato con additivi autorizzati dall'ASL, ricopertura dello scavo con terra.

2. Nell'esecuzione delle predette operazioni i rifiuti cimiteriali che vengono a formarsi, dovranno essere raccolti negli appositi contenitori messi a disposizione dalla ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti, la quale provvederà successivamente al ritiro e smaltimento.

3. Le predette operazioni dovranno essere eseguite previo autorizzazioni ai sensi nella normativa vigente in materia, nei periodi dell'anno previsti ed in presenza del Dirigente Sanitario dell'Asl o suo delegato.

4. Tutte le operazioni cimiteriali relative al presente articolo dovranno essere eseguite con appropriati mezzi meccanici e tecnici tali da assicurare la puntuale realizzazione a perfetta regola d'arte; le forniture devono corrispondere alle specifiche tecniche e qualitative prescritte dalla apposita normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Per le modalità di esecuzione si rimanda al D.P.R. n.285/90, al Regolamento comunale di Polizia Mortuaria i cui articoli si intendono pertanto qui integralmente trascritti, nonché alle norme edilizie e alle altre norme vigenti. Nell'esecuzione di quanto previsto, l'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni al riguardo impartite dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Manutentivi comunali a cui sarà delegato il compito di sovrintendere le operazioni tecnico-operative per conto dell'Amministrazione comunale nonché dal Responsabile dell'Ufficio Anagrafe per quanto riguarda le pratiche amministrative;

5. L'appaltatore, in determinati casi straordinari, anche al di fuori del normale orario di lavoro (ore notturne, giorni festivi, periodi feriali) dovrà garantire la presenza operativa di personale e mezzi necessari per soddisfare richieste urgenti limitatamente all'utilizzo della camera mortuaria;

6. In caso di comprovata necessità l'appaltatore deve mettere a disposizione ulteriori dotazioni di mezzi, macchine e personale all'atto della richiesta anche verbale dell'Ufficio competente;

7. Le operazioni cimiteriali ordinarie svolte dall'Appaltatore verranno eseguite dal Lunedì al Sabato (nella fascia oraria 8,00-18,00). Tali operazioni saranno segnalate dal Comune mediante comunicazione verbale/telefonica o a mezzo fax e convalidati nelle 24 ore successive dall'apposita "Richiesta d'intervento" del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale. I lavori dovranno essere eseguiti tassativamente con priorità assoluta negli orari indicati dall'Ufficio competente.

8. Per ogni mancato o ritardato intervento, l'Appaltatore dovrà sottostare ad una pena pecuniaria pari al 1 per mille dell'importo contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto dell'Amministrazione comunale di rivalersi per eventuali danni causati dal mancato o ritardato intervento.

9. Si forniscono di seguito alcuni dati quantitativi sulle operazioni cimiteriali che costituiscono un quadro conoscitivo e sul quale è stato calcolato l'importo a base di gara. Tali dati sono indicativi e non costituiscono alcun diritto per la ditta appaltatrice per rivendicare compensi di alcun genere qualora le quantità effettivamente eseguite fossero inferiori a quelle preventivate.

OPERAZIONI CIMITERIALI

ANNO

2015

Tumulazioni in colombari

n. 20

Tumulazioni in aree a tomba con rimozione lastra monumentale	n. 28
Tumulazioni di cassetta resti/urna cineraria	n. 2
Traslazione di feretri interni al cimitero	n. 5
Tumulazioni di cassetta resti/urna cineraria in loculo già occupato	n. 1

10. qualora il Comune decidesse di effettuare operazioni cimiteriali o interventi in genere di tipo straordinario, si riserva la facoltà di chiedere apposito preventivo all'appaltatore per l'esecuzione di tali servizi, da remunerare in aggiunta al corrispettivo annuo d'appalto;

ART.8

Operazioni inerenti il servizio di manutenzione della illuminazione votiva

1. La ditta affidataria dovrà provvedere alle operazioni di allaccio delle lampadine di illuminazione votiva, previo esibizione da parte dell'utente del contratto di fornitura del servizio.
2. La predetta attività consiste nel collegare il filo elettrico al portalampade, l'inserimento della lampadina ed il collegamento del cavo elettrico al vicino punto luce del loculo o celletta.
3. La ditta affidataria provvederà all'immediata sostituzione delle lampadine esauste a seguito di periodiche ispezioni presso le cappelle o su segnalazione dell'utenza.
4. Le lampadine sostitutive, il cavo elettrico ed i portalampade saranno forniti dall'Amministrazione comunale.
5. Previo comunicazione del responsabile del servizio cimiteriale provvederà all'interruzione del servizio di illuminazione votiva, sia per morosità dell'utenza e sia su richiesta della stessa.
6. Le operazioni riguardanti il comma 5 consistono nello scollegare la lampadina dal punto luce, asportazione del cavo elettrico, portalampade e lampadina dal loculo o celletta.
7. Tutte le predette operazioni dovranno essere effettuate a regola d'arte in modo da impedire ogni possibile malfunzionamento del servizio di illuminazione votiva e riguarderanno la cappella comunale, le cappelle delle confraternite e le cappelle di famiglia.

ART. 9

Tenuta dei documenti e dei registri cimiteriali

1. Il personale della ditta affidataria dovrà ricevere o consegnare le salme ed adempiere alle procedure amministrative collegate, quali ad esempio controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni) oltre alle annotazioni sui registri cimiteriali.
2. Il personale addetto dovrà essere in grado di fornire informazioni esaurienti sul servizio e dovrà essere in grado di recepire le richieste, anche telefoniche, degli utenti ed indirizzarle ai propri superiori o al competente Ufficio Comunale.

ART. 10

Materiali e attrezzature

1. Tutti i materiali necessari per lo svolgimento delle prestazioni sono a carico della ditta affidataria per tutta la durata del contratto.
2. Tutte le attrezzature di proprietà comunale saranno a disposizione della ditta affidataria per l'espletamento del servizio.
3. Ogni altra attrezzatura o macchinari necessari per l'espletamento del servizio dovranno essere forniti dalla ditta affidataria e gli stessi dovranno essere omologati e rispettare la normativa di sicurezza.
4. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e attrezzature, nonché carburante e lubrificanti, sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 11

Estensione del servizio

1. In caso di prestazioni non previste nel presente capitolato il relativo costo dovrà essere concordato di volta in volta con l'Amministrazione comunale, che si riserva il diritto di chiedere preventivi di spesa anche ad altre ditte.
2. Nel caso in cui si procederà all'ampliamento del Cimitero comunale, le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno estese anche alla parte ampliata.

ART. 12 Personale

1. La ditta assume l'onere del pagamento di tutte le spese relative al personale necessario per l'espletamento di tutti i servizi della presente convenzione, ivi incluse eventuali sostituzioni del personale assente o impedito.
2. Al personale impiegato, nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali di lavoro, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e dell'igiene sul lavoro.
3. La ditta deve fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, comunicando tempestivamente eventuali variazioni; a richiesta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inadatto o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.
4. La ditta ha il dovere di mantenere e di far osservare ai suoi dipendenti e agenti, le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.
5. Il personale dipendente della ditta deve disporre di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione, onde essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di urgenza e necessità.
6. Alla Ditta è fatto obbligo di provvedere al diretto pagamento del personale alle proprie dipendenze, senza alcun anticipo di somme da parte del Comune e ad osservare, nei confronti del personale stesso, gli accordi collettivi di lavoro relativi alla categoria, per tutta la durata dell'affidamento.
7. La ditta affidataria è responsabile dell'osservanza delle norme di cui al presente articolo in rapporto all'Amministrazione comunale.

ART. 13 Dotazione minima dei mezzi d'opera

1. L'Impresa ha l'obbligo di dotarsi di tutti i mezzi d'opera necessari ai fini della realizzazione del servizio stesso. Tutte le attrezzature dovranno essere omologate a norma di legge e in piena efficienza.

ART. 14 Controlli, penalità e risoluzione del contratto

1. La ditta è obbligata a fornire tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione comunale in merito al presente appalto.
2. L'amministrazione comunale effettuerà dei controlli al fine di verificare la regolare esecuzione di quanto stabilito nel presente capitolato.
3. Nel caso in cui saranno rilevate delle inadempienze o irregolarità da parte della ditta appaltatrice, il responsabile dei servizi cimiteriali, sentite le parti, provvede alla contestazione formale dei fatti rilevati ed invita l'appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni scritte entro giorni sette.
4. Nel caso l'appaltatore non contro deduca oppure non fornisca idonee giustificazioni alle inadempienze contestate, verrà applicata a titolo di penale, una sanzione per ogni violazione da € 150,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza, a giudizio insindacabile del responsabile dei servizi cimiteriali.
5. L'importo della sanzione comminata sarà detratto dalla prima fattura emessa successivamente al provvedimento sanzionatorio.
6. Determina la risoluzione del contratto l'inadempienza di qualunque prescrizione contenuta nel presente capitolato, se contestata, non giustificata e comunque ripetuta più di due volte.

7. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art.14 comporterà la risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 15

Recapito dell'appaltatore e reperibilità

1. L'appaltatore del servizio allestisce, alla data di aggiudicazione e presa in consegna dei cimiteri comunali, un servizio di reperibilità telefonica, posta elettronica, fax e ogni altro mezzo idoneo (quale sito web) a consentire la programmazione dei servizi, la trasmissione delle documentazioni, la risposta a quesiti informativi e domande di servizio del Comune e della utenza per l'intero arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, festività comprese. Il personale, in caso di chiamata d'urgenza dovrà subito programmare le operazioni previste per l'attivazione dei servizi specifici richiesti;
2. L'appaltatore dovrà avere una sede operativa nel Comune di Patrica o comunque entro un raggio di Km 20 o provvedere, in caso di aggiudicazione, all'apertura di una sede operativa o un deposito idoneo a ricoverare mezzi ed attrezzature adeguate al servizio entro un raggio di Km 20 dal Comune di Patrica;
3. A richiesta del comune l'appaltatore garantisce i servizi cimiteriali chiesti dall'Autorità Giudiziaria o da quella sanitaria, nonché il pronto intervento per ottemperare a emergenze sanitarie, cimiteriali e/o diverse che dovessero presentarsi;
4. A richiesta del comune l'appaltatore, anche tramite proprio delegato, deve presentarsi a ogni incontro o sopralluogo che si rendesse necessario per definire questioni attinenti ai servizi.

ART. 16

Valore dell'appalto

1. L'importo presunto dei servizi, lavori e delle provviste compresi nel presente appalto, viene stabilito in presunte **Euro 35.000,00 di cui Euro 1.000 per oneri per la sicurezza** al netto dell'IVA. Qualora l'importo effettivo risultasse inferiore, non vincola l'Ente per la differenza.
2. I lavori e servizi vengono effettuati assumendo, invariabilmente, i prezzi unitari desunti dall'offerta a seguito del ribasso d'asta.
3. I prezzi unitari in base ai quali vengono pagati i lavori sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico materiali, noli, perdite, nonché oneri per la sicurezza etc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli. Sono escluse le prestazioni per le quali sia prevista una distinta remunerazione, trattandosi di servizi integrativi.
4. I lavori comunque necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi appaltati, comprese le eventuali modifiche e aggiunte previste sono remunerati, in base ai prezzi desunti dal ribasso di gara .
5. In mancanza di quotazioni in detto elenco, i prezzi mancanti vengono concordati e autorizzati dal Responsabile del Servizio Tecnico cimiteriale, di volta in volta e definiti con un Verbale di concordamento nuovi prezzi;
6. Resta comunque convenuto che sulla base delle quotazioni riportate nel succitato elenco non sono ammesse ulteriori aggiunte o maggiorazioni.
7. Qualora l'appaltatore variasse arbitrariamente i quantitativi delle forniture e dei servizi appaltati, nessun compenso gli spetta per gli eventuali lavori eseguiti oltre i quantitativi normalmente previsti e ordinati.
8. I prezzi contrattuali contemplati nel presente articolo devono intendersi fissi e invariabili;

ART. 17

Cessioni e/o subappalto

1. E' assolutamente vietata la cessione, sotto qualsiasi forma dell'appalto per i servizi cimiteriali, sotto pena di risoluzione dell'appalto steso e di perdita del deposito cauzione definitiva, salvo ogni

- azione di risarcimento dei conseguenti danni e salvo sempre l'esperienza di ogni altra azione che l'Amministrazione Comunale ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
2. Non è ammesso il subappalto nei servizi relativi alle operazioni cimiteriali.
 3. E' invece ammesso il subappalto per quanto riguarda la manutenzione delle aree a verde a norma e rispetto della normativa vigente .

ART. 18

Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. I pagamenti del corrispettivo annuo sono effettuati dal comune entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa presentazione da parte dell'appaltatore di regolari fatture mensili.
2. Il pagamento delle fatture avviene dopo che il Responsabile dell'Ufficio Manutenzione abbia preso visione del modulo "Richiesta di Intervento" compilato dall'appaltatore ed accertato la corretta esecuzione dei lavori, da cui si desume la veridicità delle fatture emesse rispetto ai lavori effettivamente eseguiti.
3. Qualora il predetto Ufficio:
 - a seguito di controlli disposti a campione da parte dell'Ufficio tecnico riscontri per iscritto irregolarità del servizio svolto rispetto agli obblighi contrattuali e all'assolvimento delle prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni del lavoro riguardanti il personale impiegato nell'intera attività d'impresa e nei servizi oggetto dell'appalto;
 - riceva notizia da parte degli Enti preposti ai controlli (Ispettorato del lavoro, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.) di violazioni alle disposizioni in materia di obblighi e oneri assistenziali e previdenziali ecc., non provvederà a liquidare le relative spettanze affinché non venga definito positivamente quanto riscontrato.

ART. 19

Rispetto della normativa in materia

1. Tutte l'attività prevista dal presente capitolato d'appalto dovranno essere eseguite sotto il controllo del Responsabile del Servizio Manutenzione e nel rispetto di tutta la normativa in materia amministrativa e sanitaria.
2. La ditta aggiudicatrice dovrà adeguarsi ad ogni modifica e integrazione della normativa vigente, successiva al presente appalto.

ART. 20

Comportamento del personale

1. Tutte le attività svolte in presenza dell'utenza, familiari dei defunti ecc. devono essere effettuato con il massimo decoro e rispetto dei defunti e dei loro familiari.
2. Tutte le operazioni oggetto del presente capitolato sono da considerarsi a tutti gli effetti servizio pubblico e pertanto, non possono essere sospese o abbandonate. Tali operazioni devono essere comunque garantite anche in concomitanza di più cerimonie funebri.

ART. 21

Responsabilità dell'appaltatore

- L'Appaltatore è responsabile di fronte al Comune dell'esecuzione dei lavori assunti, che, per nessun motivo possono subire interruzioni.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché ogni tipo di variazione che potrebbe influire sull'appalto.
 3. L'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire tempestivamente, telefonicamente e a mezzo fax, gli Uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di eventi eccezionali, ad esso non imputabili che impediscano il regolare svolgimento del servizio, fermo restando le disposizioni inerenti la pronta reperibilità telefonica.

4. La segnalazione effettuata non esime l'appaltatore, nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, dall'adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare corso.

a) Nomina di un referente tecnico

L'appaltatore per la corretta direzione dei servizi deve nominare un referente tecnico dei servizi oggetto del presente capitolato. Il nominativo dovrà essere comunicato entro la data prevista per la consegna dell'appalto. La persona individuata deve essere in possesso dei requisiti professionali descritti nel curriculum presentato in sede di gara che andranno debitamente documentati.

Il referente tecnico rappresenta, a ogni effetto, l'appaltatore nei rapporti con il comune ed è responsabile della gestione globale dei servizi e del buon andamento degli stessi.

b) Responsabilità della buona conduzione del servizio

Il servizio deve essere svolto dall'appaltatore con propri capitali, personale, attrezzatura e macchinari assumendosi il relativo rischio di impresa. Tutti i lavori e i servizi previsti nel contratto devono essere effettuati a regola d'arte ed eseguiti con ogni cura, impiegando macchinari, dispositivi e prodotti idonei e strettamente conformi al Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria, alle norme sanitarie e alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

Tanto gli automezzi quanto gli accessori ed attrezzature dovranno essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti nella massima cura.

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'aggiudicatario, con verbale sottoscritto dalle parti, scale e quanto altro in possesso per il funzionamento dei servizi cimiteriali.

Allo scadere dell'Appalto tutto il materiale consegnato dal Comune dovrà essere restituito in buono stato, salvo la naturale usura; in caso di rottura, inefficienza e mal funzionamento delle predette attrezzature causato dal personale dell'Appaltatore, lo stesso dovrà risarcire il Comune del danno causato;

I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non possa eseguire per causa di forza maggiore sono quantificati e proporzionalmente dedotti in sede di liquidazione delle rate del corrispettivo annuo d'appalto.

L'appaltatore si impegna a demolire e a rifare, a sue spese, i lavori dallo stesso non eseguiti in conformità alla legge o alle prescrizioni del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e non può pretendere compensi di sorta per i lavori e le opere eseguite, anche se migliorative, che non siano state preventivamente e specificamente approvate dai competenti uffici del comune.

4. L'appaltatore è soggetto a tutte le ordinanze comunali riferite al servizio, siano esse precedenti o emesse nel periodo di esecuzione del contratto.

5. È escluso in via assoluta ogni risarcimento, indennizzo o compenso all'appaltatore del servizio per danni o perdite di materiali, attrezzi e opere provvisorie, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa e anche se dipendenti da terzi.

c) Responsabilità civile - Polizza assicurativa

1. Nella gestione del servizio l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a evitare danni a persone o cose, con obbligo di rispettare tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni.

2. L'appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni causati a persone e/o beni di proprietà comunale o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente allo stesso anche se non conseguenti all'esecuzione del servizio. A tal fine deve stipulare una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a persone fisiche e giuridiche, compreso il comune e beni nell'esecuzione del servizio con massimale minimo di € 1.500.000,00 per sinistro.

L'appaltatore deve consegnare all'Ufficio che redigerà il contratto sia la copia della polizza (all'atto della stipula del contratto), sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi (entro cinque giorni lavorativi dal rilascio da parte della società di assicurazioni). La mancata consegna nei termini previsti delle quietanze periodiche dà luogo all'applicazione di penalità contrattuali.

3. La polizza assicurativa deve altresì tenere indenne il comune da responsabilità oggettiva derivante da danni cagionati a persone e/o cose per mezzo delle attrezzature presenti nei cimiteri. In particolare tale polizza deve rifondere al comune quanto dallo stesso corrisposto agli utenti del servizio che agiscono direttamente nei confronti del comune.

d) Sicurezza sul lavoro

1. L'appaltatore del servizio si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero

collaborare con gli stessi. In particolare deve assicurare la piena osservanza delle norme riguardanti la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

2. All'atto della consegna dell'appalto l'appaltatore deve comunicare al Comune le generalità del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3. L'appaltatore deve inoltre produrre al comune copia del Documento di Valutazione del Rischio (DUVRI ovvero piano di sicurezza) di cui al D.Lgs 81/2008 per le attività che il proprio personale è tenuto a svolgere. L'utilizzo di prodotti chimici deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti. L'appaltatore deve garantire che vengano utilizzati solo i prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della salute, che i prodotti pericolosi vengano manipolati e usati unicamente da personale specializzato e abilitato a norma di legge e che vengano adottate tutte le precauzioni necessarie. In particolare il DUVR dovrà prevedere:

- il piano sanitario e vaccinale del personale, dichiarazioni in merito alle autorizzazioni sanitarie del personale, l'idoneità alla mansione specifica a cura del medico competente aziendale e la registrazione delle relative vaccinazioni;

- tutte le procedure operative igienico sanitarie e di sicurezza a cui il personale si deve attenere per l'espletamento di tutte le operazioni oggetto dell'appalto (es: regole di circolazione all'interno del cantiere, procedura per l'uso dell'alza feretri, procedura per la pulizia e la disinfezione dei colombari dopo azione di gas, procedura di pulizia e lavaggio delle aree interessate da rottura casse in colombari, procedura di pronto soccorso, procedura per l'uso di diserbante chimico, pulizia fosse biologiche, ecc.) Qualora le procedure prevedano l'uso di dispositivi di protezione individuale o patentini o sostanze chimiche essi dovranno sempre essere dettagliati nella specifica procedura. I prodotti chimici dovranno sempre essere accompagnati da scheda di sicurezza

4. Resta fermo l'obbligo di adeguamento alle revisioni normative che dovessero sopraggiungere nel corso dell'esecuzione del contratto.

5. Per l'adempimenti degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego, di sicurezza e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto l'appaltatore può ottenere informazione presso l'A.S.L. competente territorialmente in ordine alla sede comunale.

Prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve prendere visione di quanto riportato in seguito e provvedere a fornire la documentazione richiesta in copia, coordinarsi con il Responsabile dei lavori e/o con il Responsabile del servizio di Prevenzione Protezione, come segnalati nell'Organigramma aziendale, programmare ed effettuare un sopralluogo preventivo presso i luoghi dell'intervento, prendere visione preventivamente della documentazione di sicurezza predisposta dalla Committenza, delle misure implementate e delle procedure fornite.

I lavoratori incaricati dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto dovranno essere:

- adeguatamente formati ed informati in merito ai rischi presenti presso i luoghi di lavoro della Committenza (documentazione fornita in allegato al contratto e verbale di sopralluogo/coordinamento predisposto a seguito dell'incontro preventivo Appaltatore- Responsabile e/o RSPP del Committente);

- informati delle procedure operative da rispettare;

- informati delle procedure di emergenza da implementare in caso di necessità;

- dotati ed informati in merito all'obbligo di indossare un tesserino di riconoscimento come richiesto dalla L. 123/07, art. 6.

Come previsto dal D.lgs 81/2008, si richiede all'Appaltatore, destinatario del contratto di prestazione del servizio in oggetto, di fornire al Responsabile segnalato, preventivamente rispetto all'inizio delle lavorazioni:

a) Dichiarazione da cui risulti che la Ditta possiede i requisiti tecnico – professionali per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati ed appaltati e copia della Visura Camerale;

b) Dichiarazione di regolarità agli obblighi inerenti il pagamento degli oneri assicurativi assistenziali e previdenziali per il personale e/o copia del DURC;

c) Dichiarazione che la Ditta ha eseguito la valutazione dei rischi eventualmente presenti nella esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e appaltati, e redatto il Documento della Sicurezza così come prescritto dal D.lgs 81/2008:

d) Organigramma della sicurezza: generalità del Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e degli Addetti alle Emergenze che devono essere in numero adeguato per le esigenze Aziendali, e devono essere forniti al Comune gli attestati di formazione per le figure del sistema di sicurezza individuate e come previsti dalla normativa vigente. Si segnala all'appaltatore la necessità di garantire che presso i luoghi e per lo svolgimento delle mansioni oggetto del contratto sia presente un numero adeguato di persone, debitamente formate, per garantire la gestione di eventuali emergenze (art. 4, comma 5, lett. A, D.lgs 626/94).

e) Documento riportante i rischi connessi alle lavorazioni oggetto del contratto, per la Committenza e le misure di prevenzione e protezione da adottare (vedere punto 3 precedente);

f) Elenco del personale idoneo ed incaricato di svolgere le attività in oggetto, che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato;

g) Elenco dei mezzi, delle attrezzature e dei prodotti utilizzati dalla Ditta per eseguire le opere e/o servizio commissionati e appaltati; dichiarazione che i mezzi e le attrezzature utilizzate rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa di sicurezza ed igiene del lavoro, sono munite dei dispositivi di sicurezza previsti, hanno caratteristiche tecniche compatibili con le lavorazioni da eseguire e con l'ambiente nel quale dovranno essere utilizzate e/o verranno mantenute in tali condizioni. La procedura predisposta per garantire un sistema di controllo e verifica di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, e la registrazione dell'attività di collaudo e verifiche (libretti di manutenzione);

h) Elenco dei dispositivi di protezione individuali (DPI) forniti ai propri dipendenti per eseguire le opere e/o servizi commissionati e appaltati, suddivisi per mansione lavorativa, e registrazione di avvenuta formazione, informazione ed addestramento al corretto utilizzo;

i) Registrazione da cui risulta che l'Appaltatore abbia fornito ai propri dipendenti la necessaria informazione e formazione per l'esecuzione delle opere e/o servizi commissionati e per i rischi specifici ad essi connessi, che gli stessi lavoratori posseggano sufficiente formazione professionale per eseguirli (fornire registrazione di presa visione della documentazione di sicurezza predisposta dalla Committenza e verbale del sopralluogo preventivo effettuato dal Responsabile della commessa)

e) Procedure amministrative nei servizi cimiteriali svolti

Il Responsabile del servizio per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione al seppellimenti inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento

b) Le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati;

c) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero e del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 22 GARANZIE

L'offerta in sede di gara per la partecipazione alla gara d'appalto deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta che può essere prestata in una delle forme previste dall'art. 93 del D.Lgs n.50/2016 18.04.2016. Nel caso di prestazione della cauzione mediante fideiussione bancaria od assicurativa la medesima dovrà essere costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 già citato, corredata da dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 art.46 e 47 sottoscritta da chi ha emesso la fideiussione come da modulo "Dichiarazione poteri di firma garante" (All.5). La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario ai sensi dell'art.93 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 18.04.2016.

ART. 23 PENALI

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell'esecuzione del servizio, l'Ufficio competente provvederà a formalizzare una contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando alla ditta 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento ovvero qualora le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come di seguito descritto:

- ; • in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati al luogo di lavoro da parte del personale e in presenza di vestiario e cartellini di riconoscimento non conformi a quanto previsto nel presente bando e in presenza di lamenti scritte pervenute dall'utenza, si applicherà una penale di 1.000,00 euro per ogni mancanza;
- per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi di polizia cimiteriale conformemente alle prescrizioni tecniche del presente capitolato verrà applicata una penale di 2000,00 euro per ogni mancanza ;
- per mancata e/o ritardata apertura e chiusura dei cancelli di accesso ai cimiteri e non rispetto degli orari previsti, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni giorno in cui si è effettuata la carenza;
- per un numero di operatori presenti ad ogni operazione cimiteriale inferiore a quello necessario , si applicherà una penale di 200,00 euro per ogni operazione ;
- per mancata, ritardata e /o non corretta pulizia e manutenzione dei locali , luoghi e aree verdi previsti dal capitolato e nei termini e modi dallo stesso previsti , verrà applicata una penale di 2000,00 euro per ogni mancata , ritardata o non corretta esecuzione;
- per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento del servizio, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni disservizio

La reiterazione delle inadempienze, (max tre) oltre all'applicazione delle penali, può portare alla risoluzione del contratto come previsto dall'art. 25.

ART. 24 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, a decorrere dalla data prevista nella comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola, quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- e) mancato intervento o intervento oltre le ore 24 sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) ore, esclusi i casi di forza maggiore non dipendenti da volontà o responsabilità dell'appaltatore e documentati al comune;
- f) abituale deficienza o negligenza del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il servizio stesso, a giudizio insindacabile del comune;
- g) applicazione di oltre tre gravi penalità nell'arco di trenta giorni consecutivi, ovvero dopo l'applicazione di tre penalità conseguenti a inadempimenti molto gravi, indipendentemente dal tempo intercorso fra le stesse;
- h) cessione parziale o totale del servizio a terzi, fatta eccezione per il subappalto preventivamente autorizzato;
- i) fallimento, liquidazione, cessazione dell'attività o cessione di azienda dell'appaltatore qualora da tali circostanze il comune, a suo insindacabile giudizio, ritenga che non vi siano adeguate garanzie per la prosecuzione del contratto;
- j) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione o per frode. Nel caso di associazione temporanea di imprese la condanna è riferita ai legali rappresentanti sia della capogruppo che delle mandanti;

k) revoca o decadenza delle autorizzazioni di legge, ove le stesse siano necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto del contratto;

l) inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, con particolare riferimento al caso in cui il Comune sia stato chiamato due o più volte a rispondere in solido, ai sensi dell'art. 29, comma 2 del D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, con l'appaltatore delle suddette inosservanze;

m) sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione connesse alla legislazione antimafia;

n) persistenti violazioni del dovere di collaborazione nei confronti dell'appaltatore del servizio di illuminazione votiva (oltre la quinta applicazione di penalità);

o) reiterata violazione dell'adempimento connesso alla gestione dei rifiuti cimiteriali (oltre l'applicazione della terza penale grave o molto grave);

2. Qualora si verifichi uno dei predetti casi di risoluzione il Responsabile del Servizio notifica, con le modalità di cui al precedente art. 23, comma 2, all'appaltatore del servizio la fattispecie rilevata, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricevimento.

3. Nel caso in cui il Comune si avvalga della presente clausola risolutiva, esso può servirsi gratuitamente di tutto il materiale e delle attrezzature impiegate nei cimiteri, di proprietà dell'appaltatore, per la continuazione provvisoria del servizio in economia, ovvero a mezzo di altro aggiudicatario, fino a quando non sia possibile provvedere altrimenti al servizio e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Al verificarsi di tale circostanza il comune non è comunque obbligato a assumere il personale già alle dipendenze dell'appaltatore.

4. In caso di risoluzione in forza del presente articolo la cauzione prestata dall'appaltatore è incamerata dal comune.

ART. 25 RECESSO

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile

ART. 26 DANNI

1. Tutti i danni causati da incuria, imperizia o per colpa della ditta appaltatrice nell'esecuzione di tutte le attività previste nel capitolato, sono addebitate alla stessa.

2. La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni a persone o cose, rivenienti dall'esecuzione del servizio affidato, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento.

3. A tale fine la ditta aggiudicataria dovrà produrre prima della firma del contratto, idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante e per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone, i cui massimali dovranno essere di € 500.000,00 per danni a opere, impianti o cose, anche di proprietà di terzi; e di € 1.000.000,00 per danni a persone.

4. La ditta appaltatrice dovrà provvedere immediatamente e a proprie spese, alla riparazione e alla sostituzione delle parti o di oggetti danneggiati.

ART. 27 STIPULAZIONE E SPESE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese, direttamente o indirettamente connesse alla stipulazione del contratto, sono a esclusivo carico dell'aggiudicatario.

ART. 28 FORO COMPETENTE E ARBITRATO

1. Per ogni controversia insorgente fra le parti a causa del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Frosinone, sotto la cui giurisdizione ha sede il comune. Su richiesta di una delle parti, accolta positivamente dall'altra entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della proposta, le controversie possono essere deferite a un arbitro scelto di comune accordo. La sottoposizione della questione all'arbitro comporta obbligo, per ciascuna delle parti, di sottostare alla decisione emessa e di darvi attuazione, entro trenta giorni, nonché la espressa rinuncia ad agire per via giurisdizionale.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente e diversamente disciplinato nel presente capitolato speciale di appalto si applicano le norme:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; - Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- Regolamento Regionale in materia funebre e cimiteriale n. 6 del 9 novembre 2004;
- Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Patrica e degli altri regolamenti comunali;
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento in materia di lavori Pubblici";
- Circolare Ministro della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.
- D.Lgs. 81/2008

L'appaltatore sarà vincolato, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni citate nei vari articoli del presente capitolato in quanto applicabili, contenute nel Codice Civile, e in genere, di tutte le leggi, decreti, regolamenti, ecc. che dovessero essere emanati nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 30 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196 /2003 e s. m. i. ciascuna delle due parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi , per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto . La ditta appaltatrice si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti , incaricati , collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio , a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso del Comune di Patrica.

ART. 31 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

I collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario sono tenuti al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della natura o della reiterazione della violazione la stessa sia ritenuta grave.

PARTE QUARTA

ALLEGATO "A"

ELENCO PREZZI UNITARI SOGGETTO A RIBASSO

Servizi calcolati "a misura"

Tumulazione in loculo €. 150,00

Tumulazione in tomba di famiglia €. 170,00

La tariffa comprende il contributo al costo dei servizi:

- apertura del loculo, compresa la pulizia dello stesso
- tumulazione del feretro, con eventuale allestimento di ponteggi o uso di montafereetri
- fornitura del materiale edile necessario
- chiusura e sigillatura del loculo
- pulizia dell'area circostante

ESTUMULAZIONE

Estumulazione ordinaria e straordinaria effettuabili a richiesta (*salma tumulata in loculo*)

Estumulazione ordinaria (*da loculo*) €. 80,00

Estumulazione straordinaria (*da loculo*) €. 130,00

Estumulazione ordinaria (*da tomba di famiglia*) €. 150,00

Estumulazione straordinaria (*da tomba di famiglia*) €. 200,00

La tariffa comprende il contributo al costo dei servizi:

- montaggio e smontaggio di eventuale ponteggio o utilizzo di montafereetri
- rimozione manuale della lapide
- apertura del loculo
- estumulazione del feretro
- eventuale apertura del feretro
- eventuale riduzione dei resti mortali, collocazione degli stessi in idonea cassetina metallica
- pulizia, disinfezione e richiusura del loculo;
- pulizia dell'area circostante
- smaltimento dei rifiuti (materiali lignei, metallici ed altro rinvenuti nel corso delle operazioni)

TRASLAZIONI

Traslazione di feretro da un loculo ad un altro all'interno dello stesso cimitero

Per gli spostamenti verranno applicate le tariffe relative alla **estumulazione** e alla successiva secondo i casi specifici
più €. 40,00

Traslazione di feretro da un loculo di un cimitero comunale ad un altro loculo in un altro cimitero

Verranno applicate le tariffe relative alla **estumulazione** più €. 40,00

Traslazione di feretro e/o cassetine contenenti resti mortali da cimiteri di altri comuni ai cimiteri del comune di Patrica

Verranno applicate le tariffe relative alla **estumulazione**, secondo i casi specifici

In caso di inserimento contestuale o trasferimento contestuale di due cassetine di resti mortali nello stesso loculo, si applica la relativa tariffa una sola volta.

Alle operazioni relative ad inserimenti o trasferimenti aventi per oggetto urne per le ceneri, si applicano le stesse tariffe delle operazioni relative alle cassetine di resti mortali.

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

**Autorizzazione alla cremazione di cadavere, parti anatomiche, resti ossei o di salma inconsunta €.
55,00**

I costi relativi al trasporto e alla cremazione presso l'impianto sono a carico del richiedente

Autorizzazione affidamento e conservazione dell'urna cineraria €. 80,00

La tariffa comprende il contributo relativo al costo dei servizi:

- generali e specifici di gestione;
- redazione di apposito verbale di ricevimento dell'urna;
- redazione di apposito verbale di consegna dell'urna ai familiari.

**Autorizzazione dispersione ceneri, nell'apposita area interna al cimitero o nel cinerario comune €.
120,00**

La tariffa comprende il contributo relativo al costo dei servizi:

- generali e specifici di gestione;
- redazione di apposito verbale di ricevimento/consegna ai familiari dell'urna;
- redazione di apposito verbale di apertura dell'urna;
- atto di spargimento delle ceneri sul suolo alla presenza di un funzionario appositamente incaricato.

Autorizzazione dispersione ceneri, in natura fuori dal cimitero comunale €. 120,00

La tariffa comprende il contributo relativo al costo dei servizi:

- redazione di apposito verbale di ricevimento/consegna ai familiari dell'urna;
- redazione di apposito verbale di apertura dell'urna;
- atto di spargimento delle ceneri sul suolo alla presenza di un funzionario appositamente incaricato.

ALTRI DIRITTI CIMITERIALI

- Diritti di segreteria per le autorizzazioni alle estumulazioni-esumazioni-traslazioni €. 51,00
 - Deposito cauzionale per lavori da eseguirsi nel cimitero da parte dei privati €. 200,00
 - Somma forfetaria a titolo di rimborso spese per l'utilizzo di energia elettrica, acqua ecc. per l'esecuzione di lavori da parte di privati €. 50,00
- Sono soggette al bollo da €. 16,00

ALLEGATO "B"

Servizi calcolati "a corpo"

SERVIZI DI PULIZIA

- tipologia di lavoro o servizio - Frequenza

Movimentazione bidoni carrellabili per la raccolta differenziata delle frazioni secca ed umida dalle loro posizioni all'ingresso principale per lo svuotamento a cura dell'Impresa di Igiene Urbana . Successivo riposizionamento nei luoghi stabiliti nell'arco della stessa giornata. Le corone di fiori dovranno essere preventivamente trattate con separazione della frazione umida e secca e collocazione negli appositi contenitori

(ritiro sabato)

pulizia dei vialetti e delle pavimentazioni colombari tramite scopatura ed asportazione e raccolta rifiuti 1 volta/settimana;

sistemazione dei vialetti in ghiaietto e sulla copertura in ghiaia colombari interrati mediante rastrellatura e livellamento Mensile e comunque quando necessario

Livellamento e sistemazione dei vialetti in ghiaietto mediante fornitura di materiale

Trimestrale e comunque quando necessario pulizia e manutenzione locali di servizio con idonei prodotti disinfettanti: servizi igienici aperti al pubblico e locali annaffiatoi 2

volte/settimana e comunque quando necessario pulizia e manutenzione locali di servizio:

camera mortuaria, magazzino, locale custodia con idonei prodotti disinfettanti 1 volta/mese Pulizia degli scarichi delle fontanelle Secondo necessità

Eliminazione ragnatele e polveri da soffitti, travi, scale, lavaggio vetri ed infissi di tutti i locali. 2 volte l'anno sgombero della neve e dell'eventuale ghiaccio in corrispondenza

all'ingresso e lungo tutti i viali interni pavimentati e sui gradini in pietra, acquisto e

spargimento di sale e sabbia ove necessario Quando necessario pulizia generale ed

accurate in occasione del periodo di Ricorrenza dei morti, delle festività Pasquali e

natalizie; Festività ricorrenti

SERVIZI DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE

Servizi calcolati "a corpo" per Anno

tipologia di lavoro o servizio Frequenza

Annaffiatura aiuole fiorite interne ed esterne. Cespugli e nuove piante Estate 2 volte/settimana Resto dell'anno quando necessario

Manutenzione aree a verde esistenti all'interno dei cimiteri, comprese le aree ancora non predisposte per le inumazioni, comprendente la falciatura in tempi opportuni per mantenere i tappeti erbosi in uno stato di decoro confacente ad un luogo di culto, la raccolta dell'erba, il trasporto e lo smaltimento, nonché la contemporanea pulizia delle aree; Primavera/estate n. 10 tagli Secondo le condizioni climatiche

Interventi di diserbo dei vialetti con successiva estirpazione dell'erba dei vialetti e sulla copertura dei colombari interrati ; una volta al mese; dal mese di aprile a ottobre

Potatura di arbusti ornamentali e cipressi interni al cimitero del capoluogo 1 volta/anno prima della ricorrenza dei defunti

Asportazione delle foglie dai vialetti del cimitero compreso carico, trasporto e smaltimento al punto di raccolta 1 volta la settimana

RIEPILOGO IMPORTI ANNUI

"A CORPO"

TOTALE SERVIZI A CORPO Euro 35.000,00

TOTALE IMPORTO A BASE

D'APPALTO

Euro 34.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Euro 1.000,00

Data _____ Timbro e firma

N.B.: il presente capitolato deve essere sottoscritto in ogni pagina dal Legale rappresentante della ditta e inserito nella busta "A – documentazione amministrativa".

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Spett.le Comune di Patrica

Via Plebiscito 1
03010 PATRICA

Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI CIMITERIALI

Procedura aperta mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:

impresa singola ;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

ovvero

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto;

Li

Firma

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

Alla presente domanda allega:

- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

Li

Firma

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA
GARA CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE GIURIDICA, ALLA CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA, ALLA CAPACITÀ TECNICA E ULTERIORI
CONDIZIONI RICHIESTE DAL DOSSIER DI GARA

*DICHIARAZIONI MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a
corredo della domanda di partecipazione alla gara d'appalto.*

Il sottoscritto
nato il..... a
in qualità di.....
dell'impresa.....
con sede in.....
con codice fiscale n.....
con partita IVA n.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice); l'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.38 comma 1, lett. d) del Codice);
5. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);
6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);
7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all' articolo 48-bis, comma 1 e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art.38 comma 1, lett. g) del Codice);

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);
9. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);
10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma 1, lett. l) del Codice) ;
11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (art.38, comma 1, lett. m) del Codice);
12. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art.38, comma 1, lett. m-bis) del Codice);
13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;
14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater e comma 2 dell'art.38 del Codice:

opzione 1

- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

opzione 2

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

opzione 3

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con(specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta;

15. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre, 2011 n. 159 ss.mm., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

16. attesta:
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii.;
 - (ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)*
 - di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;
17. che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di con numero di iscrizione in data per la seguente attività con la forma giuridica e il titolare dell'impresa (*nome e cognome*) nato a il con la qualifica di
18. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
19. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
20. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
21. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
22. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
23. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
24. (nel caso il contratto preveda il pagamento del corrispettivo "a corpo") dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
25. (nel caso il contratto preveda il pagamento del corrispettivo "a corpo e a misura") dichiara di prendere atto che per la parte dei lavori "a corpo", le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53 del Codice e che quindi, resta a carico dell'Impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di

predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

26. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;
27. autorizza, ai sensi dell'art.79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara l'utilizzo dei seguenti dati:
- domicilio fiscale
 - il codice fiscale
 - la partita IVA
 - l'indirizzo di posta elettronica
 - il numero di fax
28. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di matricola n.....;
 - INAL: sede di matricola n.;
 - CASSA EDILE: sede di matricola n.;
- e di essere in regola con i relativi versamenti;
29. che intende ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non è in possesso della corrispondente qualificazione:
-;
30. che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, le seguenti lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile, a qualificazione non obbligatoria:
-;
31. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
32. dichiara:
- opzione 1*
- dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- opzione 2*
- dichiara di non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L

Firma

N.B.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

